Circolari 24 Fisco
20 Luglio 2017
Il Sole 24 ORE

Scissione: la relazione è giurata

La scissione

La relazione

GRUPPO 24 ORE

SOCIETÀ E BILANCI

La scissione

A CHI SI RIVOLGE

IMPRESE
Tutte le imprese

PROFESSIONISTI
Non sono interessati

PERSONE FISICHE
Non sono interessate

ABSTRACT

Il codice civile prevede una serie di operazioni così dette straordinarie che sono volte a modificare o l'assetto societario della società o la sua composizione patrimoniale. La scissione fa parte di queste operazioni e può assumere varie forme.

COMMENTO

Tra le operazioni straordinarie o, in senso lato, di M&A, vi è anche la scissione societaria. È un'operazione utilizzata anche per la **sistemazione di "aziende di famiglia"** e che può assumere svariate sfumature.

Vista l'importanza, quindi, dell'operazione, è bene ricordare che nel mese di giugno del 2013 la Commissione Europea ha chiesto all'Italia, aprendo apposita infrazione, di assicurare l'applicazione di alcune specifiche disposizioni contenute nella direttiva 2009/109/Ce , che non risultavano ancora recepite in modo corretto nella legislazione nazionale.

Si tratta, più precisamente, della **v erifica dei valori dei beni in natura o dei crediti conferiti** alla società beneficiaria in occasione di un'operazione, appunto, di scissione e della richiesta delle relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile nonché della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater , sempre del codice civile, in caso di fusione per incorporazione transfrontaliera tra una società che detiene almeno il 90 per cento, ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea, della società incorporata, solo se ciò è richiesto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata. Il Legislatore è intervenuto recependo quanto previsto a livello comunitario attraverso la legge n. 161 del 30 ottobre 2014 .

Prima di analizzare il tema oggetto della presente circolare, è bene ricordare, come si è già avuto modo fare cenno, che con l'operazione di scissione **la società scissa assegna l'intero suo patrimonio a più società ovvero una parte del suo patrimonio sempre a più società oppure, in questo caso, anche ad una sola società**.

Così come previsto per la fusione, anche in presenza di un'operazione di scissione l'organo amministrativo **deve redigere un progetto** dal quale risulti, tra le altre cose, «l'esatta

descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro».

Proprio con riferimento agli "elementi patrimoniali", nulla veniva detto dalla norma in merito alla necessità di redigere **apposita perizia di stima** per i conferimenti costituiti da beni in natura o da eventuali crediti, creando, così, un disallineamento con quanto stabilito a livello europeo.

Scissione – Trattamento degli elementi dell'attivo o del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione

Elementi dell'attivo	Elementi del passivo
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso: · nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; · nell'ipotesi di assegnazione del patrimonio della società scissa solo parzialmente, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.	Se la destinazione di un elemento del passivo non è desumibile dal progetto: · nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, rispondono in solido le società beneficiarie; · nell'ipotesi di assegnazione del patrimonio della società scissa solo parzialmente, rispondono in solido la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria

La già menzionatalegge n. 161/2014 **interviene, quindi, modificando il secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile** , che, rinviando, tra gli altri, all'articolo 2501-quinquies del medesimo codice per quanto concerne la redazione di una relazione illustrativa da parte dell'organo amministrativo, fa ora riferimento anche alla perizia di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile .

L'articolo 2501-quinquies codice civile, infatti, trattando della relazione da presentare in caso di fusione, stabilisce che l'organo amministrativo, nella fattispecie specifica, delle società partecipanti alla fusione, «deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote».

Anche in presenza di una scissione, quindi e per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2506-ter , deve essere redatta la relazione di cui si è appena detto che deve illustrare, oltre a quanto previsto dalla disposizione sulla fusione, i **criteri di distribuzione delle azioni** o delle quote delle società beneficiarie, nonché «il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa».

Nulla veniva però detto in merito al valore dei beni in natura o dei crediti "conferiti" nella beneficiaria e finalizzati ad aumentare il capitale della stessa.
Verso l'Italia era stata, quindi, aperta un'infrazione per non aver recepito, proprio in tema di scissioni, la modifica apportata alla direttiva 82/891/Cee , da parte della direttiva 2009/109/Ce del 16 settembre 2009, nella parte in cui, modificando l'articolo 7 , prevede «l'elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti» nella

società beneficiaria.

SOCIETÀ E BILANCI

La relazione

A CHI SI RIVOLGE

IMPRESE
Tutte le imprese

PROFESSIONISTI
Non sono interessati

PERSONE FISICHE
Non sono interessate

ABSTRACT

In presenza di scissione e di beneficiarie che aumentano il proprio capitale sociale, viene previsto dalle norme in materia che venga elaborata una relazione qualora, a fronte di tale aumento, vi sia conferimento di beni in natura o di crediti.

COMMENTO

La legge europea 2013-bis, n. 161/2014 , in seguito all'apertura dell'infrazione di cui si è detto nella prima parte della presente circolare, ha provveduto ad **integrare il secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile** stabilendo, letteralmente, che «quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».

La disposizione si concentra, dunque, su due ben precisi concetti:

- vi deve essere un **aumento di capitale della beneficiaria;**
- tale aumento deve essere realizzato mediante **conferimento di beni in natura o di crediti.**

In questo caso, la relazione dell'organo amministrativo, di cui si è detto, deve menzionare anche l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 del codice civile , ossia della **relazione giurata** che deve essere predisposta da chi conferisce, appunto, "beni in natura o crediti" in società, indicando espressamente il registro delle imprese presso il quale la relazione è stata depositata.

La relazione, così come previsto dall'articolo 2343 del codice civile , deve essere predisposta da un **esperto designato dal tribunale** nel cui circondario ha sede la società beneficiaria, deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti nonché l'attestazione «che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale», con i criteri di valutazione seguiti.

Una prima considerazione da fare in merito alla modifica introdotta dalla legge n. 161 riguarda il puntuale riferimento all'articolo 2343 del codice civile che, come noto, riguarda i conferimenti effettuati in una **società per azioni**. Nel caso in cui, invece, i conferimenti di beni in natura o di crediti avvenissero nei confronti di una beneficiaria che assume la veste di società a **responsabilità limitata**, l'articolo di riferimento è il 2465, sempre del codice civile, che testualmente stabilisce, al primo periodo del primo comma, che «chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

Si ritiene che tale disposizione non venga espressamente richiamata dall'articolo 2506-ter, comma 2, codice civile , in quanto la direttiva europea 82/891/Cee , sulla scissione, che all'articolo 1 fa riferimento alla tipologia di società già individuate dalla direttiva 78/855/Cee al medesimo articolo 1, per l'Italia rende obbligatorio il recepimento delle disposizioni europee per le sole società per azioni, eventualmente ampliabile, poi, ad altre tipologie societarie.

Non risulta essere chiaro, invece, l'inciso "ove prevista", inserito nel corpo del novellato secondo comma dell'articolo 2506-ter . L'espressione, che sembra riferirsi alla perizia di stima, potrebbe essere interpretata nel senso che la relazione di stima deve menzionare tale perizia solo nel caso in cui la stessa sia da redigere in quanto una o più beneficiarie abbiano assunto la veste di società per azioni, così come si è appena avuto modo di dire.

Con riferimento al Dlgs n. 108/2008 , che ha attuato, a livello nazionale, le disposizioni contenute nella direttiva 2005/56/Ce , relativa alle **fusioni transfrontaliere**, l'articolo 18, comma 3, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 161/2014 , prevedeva che in presenza di determinati requisiti della fusione transfrontaliera stessa, **non era richiesta la relazione** di uno o più esperti, prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile.

Fusione transfrontaliera – definizione

Per fusione transfrontaliera si intende «l'operazione di cui all'articolo 2501 , primo comma del codice civile, realizzata tra una o più società italiane ed una o più società di altro Stato membro dalla quale risulti una società italiana o di altro Stato membro, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda».

Nel caso in cui, infatti, si fosse trattato di una fusione transfrontaliera per incorporazione realizzata da una società che detiene **almeno il 90 per cento**, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società italiana incorporata, la **relazione** prescritta dal richiamatoarticolo 2501-sexies codice civile, **non era richiesta** qualora fosse stato concesso agli altri soci (minoritari) della società incorporata «il diritto da far acquistare le loro azioni, quote o titoli» per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, come stabilito dall'articolo 2505-bis sempre del codice civile.

Per quanto riguarda la relazione di cui all'articolo 2501-sexies codice civile, che tratta delle **fusioni nazionali**, viene prescritto che uno o più esperti per ciascuna società che partecipa alla fusione, debbano redigere una relazione «sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote». La **relazione deve indicare:**

- il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- le eventuali difficoltà di valutazione.

Nella relazione deve inoltre essere espresso un parere «sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato».

L'articolo 27, comma 2, della legge n. 161/2014 provvede, quindi, a sostituire l'articolo 18, comma 3, Dlgs 30 maggio 2008, n. 108 , stabilendo che in presenza di una **fusione transfrontaliera per incorporazione**, avente le caratteristiche già in precedenza indicate dalla norma (detenzione di almeno il 90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata), le relazioni di cui:

- all'articolo 2501-quinquies del codice civile ("Relazione dell'organo amministrativo"),
- all'articolo 2501-sexies del codice civile ("Relazione degli esperti")

nonché

- la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater , sempre del codice civile,

sono richieste soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale «cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».

Oltre alla relazione degli esperti, di cui si sono già evidenziati i punti salienti, il novellato comma 3 dell'articolo 18 del decreto 108 in commento stabilisce che debba essere presentata la **relazione dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale.**

Mentre con riferimento a quest'ultima, si tratta di una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni, al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società o pubblicato sul suo sito internet, che può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo non stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione sempre del progetto di fusione o, ancora, per le società quotate può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, per quanto concerne la **relazione dell'organo amministrativo** si deve rispettare il dettato di cui all'articolo 2501-quinquies . Più precisamente questi debbono essere i **contenuti del documento:**

- deve essere illustrato e giustificato, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote;
- devono essere indicati i criteri di determinazione del rapporto di cambio;
- devono essere segnalate eventuali difficoltà di valutazione;
- devono essere segnalati, ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle società

partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero sul sito internet, e la data della decisione sulla fusione.

Il comma 3 dell'articolo 18 , così come modificato dalla legge n. 161/2014 , stabilisce però letteralmente che tali relazioni e la situazione patrimoniale sono richieste solo «qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».

In altre parole, se **a partecipare alla fusione fosse l'incorporante e/o l'incorporata**, tale **documentazione dovrà essere sempre presentata** a meno che, come previsto in ognuno dei tre articoli del codice civile richiamati dall'articolo 18,all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione» non vi rinuncino.

Solo in tale caso, ossia ove i soci delle società nazionali partecipanti alla operazione di fusione transfrontaliera rinunciano, all'unanimità, alla presentazione della relazione dell'organo amministrativo, alla relazione degli esperti nonché alla situazione patrimoniale, la documentazione appena citata **potrà essere omessa.**

SI RICORDA CHE

- La scissione è un'operazione straordinaria che può assumere varie connotazioni.
- Se risulta esservi un aumento di capitale sociale delle beneficiarie, è necessario una relazione che attesti il valore dei beni.

SCHEMI E TABELLE

Scissione: la relazione è giurata – i punti salienti

La scissione e l'infrazione	Tra le operazioni straordinarie o, in senso lato, di M&A, vi è anche la scissione societaria. È un'operazione utilizzata anche per la sistemazione di "aziende di famiglia" e che può assumere svariate sfumature. Vista l'importanza, quindi, dell'operazione, è bene ricordare che nel mese di giugno del 2013 la Commissione Europea ha chiesto all'Italia, aprendo apposita infrazione, di assicurare l'applicazione di alcune specifiche disposizioni contenute nelladirettiva 2009/109/Ce , che non risultavano ancora recepite in modo corretto nella legislazione nazionale.
Gli elementi patrimoniali	Così come previsto per la fusione, anche in presenza di un'operazione di scissione l'organo amministrativo deve redigere un progetto dal quale risulti, tra le altre cose, «l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro». Proprio con riferimento agli "elementi patrimoniali", nulla veniva detto dalla norma in merito alla necessità di redigere apposita perizia di stima per i conferimenti costituiti da beni in natura o da eventuali crediti, creando, così, un disallineamento con quanto stabilito a livello europeo.

La legge 161/2014	La legge 161/2014 , interviene, quindi, modificando il comma dell'articolo 2506-ter del codice civile, che, rinviando, tra gli altri, all'articolo 2501-quinquies del medesimo codice per quanto concerne la redazione di una relazione illustrativa da parte dell'organo amministrativo, fa ora riferimento anche alla perizia di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile . L'articolo 2501-quinquies codice civile, infatti, trattando della relazione da presentare in caso di fusione, stabilisce che l'organo amministrativo, nella fattispecie specifica, delle società partecipanti alla fusione, «deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote». Anche in presenza di una scissione, quindi e per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2506-ter , deve essere redatta la relazione di cui si è appena detto che deve illustrare, oltre a quanto previsto dalla disposizione sulla fusione, i criteri di distribuzione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie, nonché «il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa».
I concetti espressi dalla norma	La legge europea 2013-bis, n. 161/2014 ha provveduto ad integrare il secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile stabilendo, letteralmente, che «quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata». La disposizione si concentra, dunque, su due ben precisi concetti: - vi deve essere un aumento di capitale della beneficiaria; - tale aumento deve essere realizzato mediante conferimento di beni in natura o di crediti.
La considerazione	Una prima considerazione da fare in merito alla modifica introdotta dalla legge n. 161 riguarda il puntuale riferimento all'articolo 2343 del codice civile che, come noto, riguarda i conferimenti effettuati in una società per azioni. Nel caso in cui, invece, i conferimenti di beni in natura o di crediti avvenissero nei confronti di una beneficiaria che assume la veste di società a responsabilità limitata, l'articolo di riferimento è il2465 del codice civile . Si ritiene che tale disposizione non venga espressamente richiamata dall'articolo 2506-ter, comma 2, codice civile , in quanto la direttiva europea 82/891/Cee , sulla scissione, che all'articolo 1 fa riferimento alla tipologia di società già individuate delladirettiva 78/855/Cee al medesimo articolo 1, per l'Italia rende obbligatorio il recepimento delle disposizioni europee per le sole società per azioni, eventualmente ampliabile, poi, ad altre tipologie societarie.